DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI TERMINI NORMATIVI

Art. 19

Disposizioni concernenti termini in materia di agricoltura

All'articolo 8-ter, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «della batteriosi,» le parole: «per un periodo di sette anni» sono soppresse;

b) il comma 2-bis e' abrogato.

Versione in vigore dal 28 dicembre 2024, non più in vigore dal 25 febbraio 2025 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia di termini normativi
Estremi	Decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 2024

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-termini-normativi-2024/art-19-disposizioni-concernenti-termini-in-materia-di-agricoltura/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it